II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

(79/542/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi, o parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche;

considerando che per decidere, tanto per gli animali quanto per le carni fresche, se un paese, o una parte di paese, può figurare sull'elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell'elenco allegato alla presente decisione, che sono fornitori tradizionali degli Stati membri, rispondano a tali criteri;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà

apportarvi secondo la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE; che potrà risultare necessario, segnatamente in base ad informazioni complementari, limitare o estendere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche; che potrà inoltre essere necessario precisare, in taluni casi, per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche, le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni;

considerando che, se l'elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, previsto dalla direttiva 72/462/CEE, dovranno essere adottate altre misure, in particolare di igiene e di polizia sanitaria, per definire tale regime; che è quindi necessario permettere l'applicazione coordinata dell'insieme di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 72/462/CEE, in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 29, nonché con riserva delle modifiche o aggiunte che, secondo la procedura prevista dall'articolo 30, potranno essere apportate all'elenco allegato alla presente decisione, in particolare allo scopo di estendere o restringere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche, oppure allo scopo di precisare, per quanto riguarda sia gli animali sia le carni fresche, le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate, gli Stati

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

membri autorizzano l'importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell'elenco suddetto.

Articolo 2

L'elenco di cui all'allegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisone entro due anni dalla pubblicazione prevista all'articolo 2, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

ALLEGATO

Paesi	Carni fresche				Animali vivi
	bovine	porcine	ovine	di solipedi	Animali VIVI
Albania		×	×	×	
Sud Africa	×	×	×	×	
Argentina	×		×	×	×
Australia	×	×	×	×	×
Austria	×	\ ×	×	×	×
Botswana	×		×	×	
Brasile	×		×	×	
Bulgaria	×	×	×	×	×
Canada	×	×	×	×	×
Cina (Repubblica popolare)) ×		×	
Colombia	×]		×	
Costa Rica	×			×	
Cuba	×			×	{
El Salvador	×		×	×	
Spagna	,	1		×	
Finlandia	×	\ ×	×	×	×
Grecia				×	
Guetamala	×			×	
Honduras	×			×	
Ungheria	×	×	×	×	\ ×
Islanda	×	×	×	×	×
Israele	^	^	^	×	
Madagascar	×	1	×	×	
Malta	×	×	^	×	×
Marocco	^	<u> </u>		×	
Messico	×			×	
Nicaragua	×			×	
Norvegia	×	×	×	×	×
Nuova Zelanda				i	
Panama	×	×	×	×	×
	×	,		×	
Paraguay	×		×	×	
Polonia	×	×	×	×	×
Portogallo				×	
Romania	×	×	×	×	×
Svezia	×	×	X	×	×
Svizzera	×	×	×	×	×
Swaziland	×			×	
Cecoslovacchia	×	× (×	×	×
Turchia		}		×	1
URSS	×	×	×	× ×	×
Uruguay	×		×	×	
USA	×	×	×	×	×
Iugoslavia	×	×	×	×	×
RDT	×	×	×	×	×